

art. 19 requisiti strutturali

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 8, lett. a), l'area esterna deve avere una superficie di mq 7 per bambino; se costituita da terrazza, la metratura minima è di mq 5 per bambino.
2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 20/2005, i Comuni possono concedere una deroga alla presenza dell'area esterna; in tal caso, la definizione della superficie netta dello spazio interno così come di seguito definita dovrà essere aumentata di mq 2 a bambino riferita alla ricettività.
3. Gli spazi interni del centro per bambini e genitori devono essere articolati in modo da prevedere:
 - a) Ambienti organizzati per attività che coinvolgono contemporaneamente bambini e accompagnatori: la disposizione degli spazi per angoli di interesse garantisce la possibilità di fruizione differenziata rispetto all'età di bambini;
 - b) Locale per il cambio e l'igiene: deve essere di dimensioni idonee a contenere: un waterino e un lavandino ogni 10 bambini, un fasciatoio ed una vaschetta/bagno con erogatore di acqua pre-miscelata ed idonei contenitori per lo sporco;
 - c) Spazi destinati ai servizi generali: comprendono almeno un ufficio per il personale, due servizi igienici con lavandino e water per gli adulti, un'area con armadietti individuali per il personale e locali idonei per il deposito del materiale ludico e di pulizia.
4. La superficie interna netta degli spazi interni ad esclusione di quelli di cui al comma 3, lettera c), deve essere di almeno mq 7 per bambino.
5. Gli spazi destinati alle attività educative sono predisposti in modo da favorire l'uso anche autonomo da parte dei bambini e degli adulti e l'attività in piccoli gruppi.